

PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di

notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- L'Autorità Portuale di Livorno, in base ai compiti attribuiti dall'art. 6, comma 1, della legge 84/94 provvede, tra l'altro, alla realizzazione delle opere in porto, compresi i lavori di escavo e dragaggio. L'Autorità Portuale è, pertanto, responsabile dell'attuazione dell'intervento relativo alla realizzazione della Darsena Europa nel Porto di Livorno per un costo stimato in circa 800 milioni di euro di cui 50 milioni garantiti dal Governo, 200 milioni dalla Regione Toscana e 200 milioni dall'Autorità Portuale;
- In relazione all'affidamento sopra indicato ed anche in forza di specifica richiesta avanzata dalla Regione Toscana, ente co-finanziatore volta alla prevenzione e contrasto alla corruzione, in special modo nell'ambito degli investimenti pubblici strategici e delle infrastrutture, l'Autorità portuale di Livorno, con nota del 19 settembre 2015 ha chiesto all'Autorità l'attivazione di vigilanza collaborativa ai sensi del richiamato art. 4 del Regolamento;
- L'Autorità Portuale di Livorno ha precisato che per la realizzazione e gestione dell'infrastruttura indicata si farà ricorso al *project financing* al fine di individuare un partner privato che copra parte dei finanziamenti, proceda alla progettazione e realizzazione dell'infrastruttura e ne assuma la gestione operativa in forza di un atto di concessione demaniale ai sensi dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- L'Autorità ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa nei termini e nelle forme sopra individuati in considerazione di specifiche e rilevanti circostanze quali la rilevanza strategica per il territorio di riferimento dell'opera realizzanda

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità' o 'ANAC') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

L'Autorità Portuale di Livorno, nella persona del Presidente Giuliano Gallanti

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'affidamento sul quale espletare l'attività prevista dall'art. 4 del Regolamento di Vigilanza dell'Autorità.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei confronti della Autorità Portuale di Livorno che a tal fine opera in qualità di stazione appaltante nell'osservanza della disciplina di cui al d.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata sull'affidamento, realizzazione e gestione della Darsena Europa nel Porto di Livorno.
2. L'attività di vigilanza collaborativa sarà espletata con le forme e le modalità di cui ai successivi articoli del presente Protocollo.

Articolo 4

(Collegamento con il Protocollo di Azione tra ANAC e la Regione Toscana)

1. Il presente Protocollo è collegato con il Protocollo di Azione stipulato tra l'ANAC e la Regione Toscana in data 25 febbraio 2016, anche in forza del disposto dell'art. 4 del Protocollo da ultimo indicato. Pertanto, secondo le finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione proprie di entrambi i Protocolli collegati ed in ragione del fatto che l'opera individuata ricade integralmente nel territorio della Regione Toscana che ne è Ente cofinanziatore, tutte le comunicazioni scambiate nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa sull'appalto in oggetto.

Articolo 5

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
- Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- perizie di variante;
- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
- riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

2. L'ANAC si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all'ANAC preventivamente alla loro formale adozione da parte della Autorità Portuale di Livorno;

II. a seguito della trasmissione l'ANAC esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'ANAC questa formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante,

In tale ipotesi, l'Autorità Portuale di Livorno:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Responsabile dell'attuazione del presente Protocollo per conto dell'Autorità Portuale di Livorno, anche al di fuori dell'intervento individuato nel Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. L'Autorità Portuale di Livorno si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“L'Autorità Portuale di Livorno si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
Resta ferma la facoltà dell'Autorità Portuale di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. L'Autorità Portuale di Livorno invia all'Autorità *report* periodici dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.

Articolo 9

(Prerogative dell'Autorità Portuale di Livorno)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva dell'Autorità Portuale di Livorno, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Firenze, 25 febbraio 2016

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Commissario
dell'Autorità Portuale di Livorno

Giuliano Gallanti